

Comune di Giornico

Via Fond la Tera 13
6745 Giornico

Tel. 091 864 13 36
Fax 091 864 21 53
Conto post. 65-125-1
comune@giornico.ch

Giornico, 2 maggio 2022 M/laf

**ORDINANZA MUNICIPALE
PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA, DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE**

Il Municipio di Giornico, richiamati

- richiamato il Regolamento concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili e a favore della mobilità sostenibile del 27 giugno 2019;
- gli artt. 192 della Legge Organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- Il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016 (modificato il 16 ottobre 2018).

decide:

**CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e favorire l'impiego di energie rinnovabili così come atti a incentivare la mobilità sostenibile.

Art. 2 Credito disponibile

¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo presumibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune.

² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile.

Art. 3 Ambiti incentivati

¹ Previa la disponibilità del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l'attuazione delle seguenti misure nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici esistenti;
- b) produzione di energia elettrica per le attività domestiche o produttive tramite impianti fotovoltaici o altre fonti alternative;
- c) produzione di acqua calda mediante pannelli solari o con impianto a legna;
- d) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto;

- e) elettrodomestici ad alta efficienza energetica;
- f) benzina alchilata;
- g) trasporto pubblico.

CAPITOLO II INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Art. 4 – Incentivi sulle fonti energetiche

(art. 9 Regolamento)

¹ Giusto l'art. 9 del Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza energetica, il Comune riconosce i sostegni finanziari seguenti:

- a) Risparmio energetico dell'edificio mediante sostituzione di tutte le finestre o porte finestre ($U = 0,7 \text{ w/m}^2\text{K}$) e/o isolamento del tetto e delle facciate (al minimo di una facciata; $U = 0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$). Fanno stato i criteri definiti nell'art. 6a del decreto esecutivo del 6 aprile 2016.
- b) Produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici o altre fonti alternative ritenute compatibili.
- c) Efficienza energetica: produzione di acqua calda mediante pannelli solari o con un impianto a legna e sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto. Fanno stato i criteri definiti nell'art. 21 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili

² Gli importi concessi ammontano a:

- a. 25% della spesa accertata, per un importo massimo di CHF 10'000.--;
- b. se cumulato ad altri aiuti cantonali o federali l'importo ammonta al 10% della spesa accertata, per un importo massimo di CHF 5'000.--.

³ Gli incentivi sono concessi solo per impianti e prodotti acquistati in Svizzera.

⁴ Il contributo è calcolato unicamente sul prodotto esclusi la rimozione, lo smaltimento e la posa.

Art. 5 - Acquisto apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica

(art. 10 Regolamento)

¹ L'importo viene concesso unicamente per apparecchi ed elettrodomestici acquistati in Svizzera e che soddisfano le classi di efficienza corrispondenti al colore verde scuro sulla tabella come da allegato 1.

² L'incentivo concesso ammonta al 50% del costo di acquisto, ritenuto un massimo di CHF 500.00 per ogni tipo di elettrodomestico per economia domestica.

³ La somma disponibile annua ammonta a CHF 10'000.00.

Art. 6 - Acquisto benzina alchilata

(art. 11 Regolamento)

¹ L'incentivo è concesso unicamente per benzina alchilata acquistata in Svizzera.

² L'incentivo concesso ammonta al 50% del costo di acquisto, ritenuto un massimo di CHF 2.50 al litro e un quantitativo massimo di 25 litri per nucleo familiare e per anno.

³ La somma disponibile annua ammonta a CHF 500.00.

⁴ È data delega decisionale alla Cancelleria comunale. Contro le decisioni è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni.

Art. 7 - Beneficiari

¹ Tutti gli incentivi sono destinati ai domiciliati nel Comune di Giornico.

² I contributi di cui all'art. 4 della presente Ordinanza sono erogati per interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Giornico. Possono beneficiare di tali contributi anche i non domiciliati se proprietari di un immobile in zona edificabile.

Art. 8 – Procedura generale

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla Cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.giornico.ch.

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nel formulario secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

³ Le richieste di incentivo dell'art. 4 devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori.

⁵ Per ottenere il sussidio di cui agli artt. 5 e 6 la richiesta deve essere inoltrata al più tardi entro sei mesi dall'acquisto del prodotto.

CAPITOLO III

INCENTIVI A FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

(art. 12 Regolamento)

Art. 9 – Trasporto pubblico

¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento per i mezzi pubblici.

² L'incentivo è concesso unicamente per uno dei seguenti abbonamenti:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti mensili o annuali;
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): tutti gli abbonamenti, mensili o annuali.

³ Sono esclusi gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴ L'incentivo concesso ammonta a:

- 50% del prezzo d'acquisto per abbonamenti nominativi ritenuto un importo massimo di CHF 250.00 per anno civile;
- per studenti l'importo massimo è di CHF 500.00

Art. 10 – Procedura generale

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso l'apposito formulario, da richiedere alla Cancelleria comunale o scaricabile dal sito www.giornico.ch.

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nel formulario.

³ Per ottenere il rimborso il titolo di viaggio deve essere presentato entro il termine di tre mesi dalla data di scadenza.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Competenza

(artt. 3 e 12 cpv. 4 Regolamento)

¹ Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

² La Cancelleria è competente per l'applicazione degli artt. 5, 6, 9 e 10 della presente Ordinanza.

Art. 12 – Versamento dei sussidi

¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento del sussidio avviene di regola entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

² È escluso il rimborso a contanti.

Art. 13 – Riscossione indebita

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i 5 anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 14 – Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 15 – Rimedi di diritto



Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Art. 16 – Abrogazione ed entrata in vigore


La presente Ordinanza entra in vigore con la cresciuta in giudicato e abroga ogni disposizione precedente in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Il segretario:

Rosolino Bellotti Diego Galli



Esposta agli albi comunali e sul sito internet dal 05.05.2022 al 03.06.2022.

Classe ammessa alla vendita in Svizzera

A⁺⁺⁺ A⁺⁺ A⁺ A B C D E F G

Apparecchi con nuova etichetta

Frigoriferi e congelatori				■	■	■	■	■	■	■	■
Lavatrici				■	■	■	■	■	■	■	■
Lavastoviglie				■	■	■	■	■	■	■	■
Lampade				■	■	■	■	■	■	■	■
Televisori e monitor				■	■	■	■	■	■	■	■

Apparecchi con vecchia etichetta

Asciugabiancheria/Tumbler	■	■	■								
Forni	■	■	■	■							
Cappe da cucina	■	■	■	■	■	■	■				
Macchine da caffè	■	■	■	■	■	■	■				
Condizionatori d'aria	■	■	■	■	■	■	■				